

COMUNE DI PAULARO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO

DEL COMITATO FRAZIONALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2006

Art. 1

Per realizzare il principio d'autonomia sancito dall'art. 128 della Costituzione repubblicana ed allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed alla gestione della cosa pubblica come condizione democratica ed essenziale per una maggiore funzionalità della Pubblica Amministrazione, così come previsto dall'art. art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 23 – comma 4 dello Statuto Comunale, sono istituiti sul territorio di Paularo i COMITATI DI FRAZIONE.

Art. 2

I Comitati frazionali, tenuti presenti i legami storici, culturali, economici e urbanistici, vengono così delimitati:

- 1) Villa Mezzo – Villa Fuori – Rio – Cogliat;
- 2) Salino (comprendente Tavella, Lambrugno, Castoia) – Trelli – Chiaulis;
- 3) Dierico;
- 4) Ravinis – Misincinis;
- 5) Casaso.

Tale determinazione può essere variata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale o su proposta di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Art. 3

ORGANI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

Gli organi democratici di decentramento e di partecipazione della circoscrizione sono:

- 1) Il Comitato di Frazione;
- 2) Il Presidente del Comitato di Frazione;
- 3) Il Vice Presidente del Comitato di Frazione.

Art. 4

SEDE

Il Comitato di Frazione ha la sede in locali appositamente reperiti, in accordo con L'Amministrazione Comunale che ne faciliterà, con ogni mezzo, l'attività.

Art. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Tutti i cittadini, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale del Comune fino a 30 giorni prima della data prevista delle elezioni. La Commissione accerterà i requisiti e in caso di assenza degli stessi, comunicherà la non accettazione della candidatura. Il cittadino potrà produrre ricorso entro 5 giorni e su di esso decide in via definitiva la Commissione Elettorale entro 15 giorni dalla data delle elezioni.

Entro la settimana precedente le elezioni la Commissione propone al Sindaco i nomi degli scrutatori (3 per ogni seggio) tra gli elettori della frazione non candidati: Qualora la disponibilità fosse superiore al numero previsto, si procederà per estrazione.

Art. 6

REQUISITI PER LA NOMINA

Possono essere nominati componenti del Comitato i cittadini residenti nella frazione, iscritti nelle liste elettorali del Comune e che non si trovino in alcun caso di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 o ricoprono la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o Assessore esterno.

Art. 7

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL COMITATO

Il numero dei Consiglieri, Presidente o Vicepresidente compresi, per ogni singolo Comitato Frazionale, sono determinati di volta in volta con decreto del Sindaco, sulla base del numero dei residenti rilevati nell'ultimo censimento;

- il numero dei Consiglieri da assegnare nei singoli Comitati è fissato uno a cento o frazioni superiori a 50 o comunque non inferiore a 3;
- all'interno del Comitato è garantita la rappresentanza obbligatoria di ogni singola frazione; se l'esito elettorale non lo sancisce, si ovvierà nominando il candidato che in quella frazione ha ottenuto più preferenze al posto degli ultimi eletti di altre frazioni già rappresentate;
- le elezioni dei Comitati Frazionali, anche se in date non coincidenti tra loro, devono tenersi entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale;
- i Consiglieri sono eletti in base ad un unico elenco di candidati con voto limitato (non superiore al 50% degli eleggibili).

In caso di contestazione da parte di uno o più elettori decide la Commissione Elettorale Comunale.

Art. 8

ELEZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA

La prima seduta del Comitato è convocata dal Sindaco entro 20 giorni dall'avvenuta convalida da parte della Commissione Elettorale ed è presieduta dal Consigliere più anziano;

- i Comitati Frazionali nella loro prima riunione procedono, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente con voto segreto.

Art. 9

DECADENZA

La cessazione della carica, indipendentemente dall'eventuale scadenza od anticipata cessazione della Consulta frazione, avviene per:

- 1) morte;
- 2) decadenza per sopraggiunta ineleggibilità;
- 3) dimissioni;
- 4) emigrazione o trasferimento dalla residenza in altra frazione;
- 5) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza viene accertata e dichiarata dal Sindaco previa deliberazione da parte del Comitato o su istanza scritta da un suo componente.

La decadenza non può avere luogo qualora la causa determinante sia cessata prima della relativa dichiarazione.

Art. 10

RINUNCIA E DIMISSIONI

La rinuncia o la dimissione dalla carica sono irrevocabili o devono essere presentate, da parte del Consigliere mediante atto scritto al Presidente del Comitato che a sua volta, entro dieci giorni, la trasmetterà al Sindaco.

Art. 11

SURROGA

Alla surroga del Consigliere, decaduto o dimissionario, provvede il Sindaco rispettando l'ordine delle preferenze espresso dagli elettori, avendo presente quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7.

Art. 12

DURATA – SCIOGLIMENTO - RUNNOVO

La durata in carica del Comitato di frazione è quello del Consiglio Comunale.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Comitato, il Sindaco, relazione nella prima seduta del Consiglio Comunale, ne dichiara la decadenza ed indice nuove elezioni tra abitanti della frazione per eleggere un nuovo Comitato ai sensi dei precedenti articoli 5 – 6 e 7.

I componenti del Comitato esercitano il proprio mandato gratuitamente.

Art. 13

SESSIONI ORDINARIE - CONVOCAZIONI STRAORDINARIE

Il Comitato frazionale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno, *in primavera ed autunno*.

Possono essere convocati straordinariamente:

- 1) Per iniziativa del Presidente;
- 2) Su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Comitato;
- 3) Per iniziativa del Sindaco;
- 4) Su iniziativa di almeno il 10% dei cittadine elettori della zona di riferimento del Comitato.

Art. 14

MODALITÀ PER LA CONVOCAZIONE – ORDINI DEL GIORNO

Le convocazioni sono fatte dal Presidente e devono essere recapitate almeno cinque giorni liberi prima di quelli fissati per la seduta.

In casi di urgenza, debitamente motivati, il Presidente può convocare la seduta anche 24 ore prima.

Negli stessi termini, la lettera di convocazione, deve essere trasmessa al Sindaco.

Spetta al Presidente fissare l'ordine del giorno della seduta.

Art. 15

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute del Comitato frazionale sono sempre pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, in cui il Comitato delibera la convocazione in seduta segreta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti il Comitato.

Possono partecipare alle riunioni, con il solo diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori, i Delegati del Sindaco ed i Consiglieri eletti nella zone di riferimento del Comitato di Frazione. Possono essere invitati alle sedute, allo scopo di relazionare e rispondere a quesiti sulle attività di propria competenza, gli Assessori comunali ed i Responsabili dei vari servizi od altre persone rappresentative.

Possono intervenire alle riunioni, con il solo diritto di parola, quando ne sono invitati, i rappresentanti d'altri organismi la cui attività interessa direttamente la vita culturale, sociale e sportiva della comunità, nonché qualsiasi altra persona estranea, per relazionare su determinati argomenti.

Art. 16

PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Le sedute sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente, designato con atto proprio dal Presidente a svolgere le funzioni a lui attribuite in caso d'assenza o impedimento.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale da parte “di un Consigliere che funge da Segretario”.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; copia dello stesso dovrà essere trasmessa, entro otto giorni al Sindaco.

Art. 17

PRESIDENTE DEL COMITATO – DURATA IN CARICA – CESSAZIONE ANTICIPATA – DECADENZA PER REVOCA – TERMINI PER NUOVE ELEZIONI

Il Presidente eletto rimane in carica sino alla scadenza naturale del Comitato, salvo la cessazione anticipata per:

- 1) morte;
- 2) decadenza per sopraggiunta ineleggibilità;
- 3) emigrazione o trasferimento della residenza in altra frazione;
- 4) dimissioni.

In caso di vacanza della carica di Presidente e/o Vice Presidente si procederà ad una nuova elezione in seno al Comitato come previsto dall'art. 8.

Art. 18

PRESIDENTE DEL COMITATO – ATTRIBUZIONI ED INCOMBENZE

IL Presidente del Comitato

- 1) Convoca e presiede il Comitato frazionale predisponendo l'ordine del giorno della seduta;
- 2) Dà corso alle deliberazioni espresse dal Comitato frazionale inoltrandole al Sindaco;
- 3) Riferisce di sua iniziativa o, se richiesto, al Sindaco od agli Assessori competenti per materia, su problemi della frazione;
- 4) Invia annualmente al Sindaco una relazione sulla propria attività e su quella del Comitato.

Art. 19

COMPITI

Il Comitato di frazione è organo consultivo, strumento democratico che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Discute i problemi locali in rapporto con la situazione del Comune e partecipa, con indicazioni, proposte, sollecitazioni, sia al processo di programmazione che alla valutazione dei problemi specifici.

Dibatte i problemi della propria comunità e si esprime in piena autonomia.

Il Comitato di Frazione:

- esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni sanitarie, assistenziali, culturali scolastiche, sportive, ricreative e di ogni altro ordine esistente nella frazione.
- può convocare, tramite il Presidente, l'assemblea di frazione.
- formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi d'interesse della frazione;
- esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale, sulle materie di competenze del Consiglio comunale.

I pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale dovranno essere espressi entro il termine, di volta in volta, fissato all'atto della formulazione della richiesta e comunque non inferiore a 15 giorni.

Il Consiglio Comunale può prescindere dal parere, dandone atto non deliberato, ove il Comitato di Frazione non si sia pronunciato nel termine fissato.

Art. 20

OBBLIGO E TERMINI PER LA RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL COMITATO

Il Sindaco, anche per la competenza della Giunta, è tenuto a dare risposta alle proposte del Comitato nel termine più breve possibile, compatibilmente con le esigenze di esame e di accertamento dei problemi prospettati, e comunque nel termine massimo di 60 giorni.

Art. 21

DIRITTO DI INFORMAZIONE

É garantito, ai componenti il Comitato di Frazione, l'informazione e la possibilità di prendere visione degli atti d'ufficio relativi alla propria zona.

Le richieste di informazione o documentazione dovranno essere inoltrate, a cura del presidente, al Sindaco che deciderà in merito.

Al Presidente sarà inviata copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 22

PETIZIONE POPOLARE – ASSEMBLEA DI FRAZIONE

I cittadini possono rivolgere petizioni scritte alla Consulta di frazione. Le petizioni dovranno essere firmate da almeno 30 residenti nelle zone ricomprendenti i Comitati di Frazione.

Il Comitato Frazionale, tenuto conto dell'oggetto della petizione e della richiesta dei firmatari, delibera, se necessario, di convocare l'Assemblea di frazione, ed eventualmente, sottoporre a votazione la petizione stessa.

In ogni caso l'Assemblea dovrà essere convocata su richiesta dell'Amministrazione Comunale prima dell'approvazione del bilancio.

Art. 23

SPESE

Le spese ordinarie per il funzionamento del Comitato sono a carico del Comune e la distribuzione dei fondi stanziati a bilancio sono stabiliti dalla Giunta sulla base delle proposte dei Presidenti dei Comitati.

Art. 24

NORMA TRANSITORIA

Sulla base dell'esperienza dei primi due anni d'applicazione, il Consiglio Comunale, previo il parere dei Comitati Frazionali, potrà procedere alla revisione del presente regolamento al fine di perfezionarne il contenuto, con particolare riferimento alle modalità di elezione dei Consiglieri frazionali.

.....